

REGOLAMENTO (CE) N. 631/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e

sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 ed il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2123/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (t)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 maggio	810 159
78.0020			— 1° giugno-30 settembre	883 976
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	9 278
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	11 060
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	90 600
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	68 401
78.0110	ex 0805 10 20	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	271 073
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	150 169
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	94 492
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	265 745
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	82 467
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	222 307
78.0175	ex 0808 10 80	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	805 913
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	80 454
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	239 893
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	105 438
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	127 403
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliegie diverse da quelle acide	— 21 maggio-10 agosto	46 088
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	982 366
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 605»